



**COMUNE DI PIETRALUNGA**  
(Provincia di Perugia)

**3° Settore – Area Urbanistica e Lavori Pubblici**

**MODIFICA DEL COMMA 9 DELL'ART. 34 DELLE N.T.A. PARTE STRUTTURALE – PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE – approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.02.2024**

**N.T.A. PARTE STRUTTURALE – PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE**

**CAPO II – DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI RELATIVI ALL'USO PRODUTTIVO DEL TERRITORIO**

**ART. 34 – Recinzioni in ambiti extraurbani**

**TESTO ORIGINARIO**

9. Le recinzioni e i cancelli per impianti tartufigeni devono essere realizzate in pali di castagno infissi a terra e rete metallica, con altezza max di m 1,80, la cui superficie non potrà essere superiore a 2 ettari per appezzamento e comunque ciascun proprietario potrà realizzare massimo due recinzioni non contigue fra di loro. Fra appezzamenti recintati devono intercorrere “corridoi” a protezione della fauna, con ampiezza minima di 70 m. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale. Le recinzioni devono essere provviste di “passi d'uomo” o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 m, salvo che nel titolo abilitativo ne sia espressamente vietata la realizzazione. La rete metallica deve essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna. È vietato, l'uso di filo spinato.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato:

- ad una dichiarazione con la quale il titolare della proprietà si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle norme vigenti per lo spazio rurale, entro 1 anno dalla cessazione dell'attività;
- ad una autorizzazione nei confronti del Comune ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi in caso di inadempienza con rivalsa delle spese sul titolare della proprietà garantita da apposita fidejussione.

10. Le recinzioni e i cancelli a protezione degli invasivi e laghetti devono essere realizzate in pali di castagno infissi a terra e rete metallica, con altezza max di m 1,80, per la superficie necessaria determinata da una fascia massima di 10 m dal perimetro del manufatto. La rete metallica deve essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna. È vietato l'uso di filo spinato.

**TESTO COMPARATIVO (in rosso le parti aggiunte, barrate le parti del testo originario eliminate)**

9. Le recinzioni ed i cancelli **a protezione delle tartufole coltivate** ~~per impianti tartufigeni~~ devono essere realizzate con sostegni in ~~pali di legno castagno~~ e/o metallo infissi a terra e rete metallica **zincata e/o plastificata** a maglie larghe, con altezza max **fuori terra pari a m 1,50 e possibilità di posa anche interrata per max 30 cm.** Il riempimento dello scavo, di dimensioni correlate, potrà avvenire con pietrame misto al terreno di risulta accantonato a lato. È ammesso l'utilizzo di malta cementizia, non in vista, esclusivamente per la formazione puntuale dei plinti di sostegno dei montanti e degli elementi di rinforzo/controventamento in profilato metallico. È vietato, l'uso di filo spinato.

**Al fine di impedire le incursioni di ungulati selvatici e al contempo salvaguardare la presenza della piccola fauna stanziale, la chiudenda dovrà prevedere tratti di discontinuità della larghezza di**

almeno 15 cm, in numero pari a 1 ogni 100 metri lineari e minimo 2 per appezzamento, in posizione contrapposta. La recinzione dovrà essere ad esclusivo servizio della tartufaia coltivata e pertanto limitato alla sola estensione della stessa.

Tenuto conto della necessaria valutazione degli effetti cumulativi dati dalla realizzazione delle recinzioni su ogni singolo sito, la documentazione di progetto dovrà contenere una mappa, con un buffer di congruo raggio intorno ad ogni intervento, in rapporto al quale evidenziare l'assenza di altre recinzioni o, in caso contrario, valutare l'eventuale effetto di frammentazione derivante dalla realizzazione del nuovo intervento in relazione a quelli preesistenti. Nello stesso documento, relativamente alla fauna selvatica presente sul territorio, dovrà essere data evidenza che i corridoi ecologici esistenti, solitamente utilizzati da molte specie nei loro spostamenti, non vengono modificati o interrotti dalla recinzione che si prevede di realizzare.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un atto d'obbligo, da registrare in caso d'uso, con il quale il proprietario del terreno si impegna, per sé, successori ed aventi causa:

- a. ~~ad una dichiarazione con la quale il titolare della proprietà si obbliga~~ al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle norme vigenti per lo spazio rurale, entro 1 anno dalla cessazione dell'attività;
- b. ~~ad una autorizzazione nei confronti del~~ autorizzare il Comune ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi ~~in caso di inadempienza~~ con rivalsa delle spese sul titolare della proprietà, ~~ovvero mediante procedura di riscossione coattiva in caso di inadempienza garantita da apposita fidejussione.~~

~~la cui superficie non potrà essere superiore a 2 ettari per appezzamento e comunque ciascun proprietario potrà realizzare massimo due recinzioni non contigue fra di loro. Fra appezzamenti recintati devono intercorrere "corridoi" a protezione della fauna, con ampiezza minima di 70 m. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale. Le recinzioni devono essere provviste di "passi d'uomo" o scalette di attraversamento almeno uno ogni 200 m, salvo che nel titolo abilitativo ne sia espressamente vietata la realizzazione. La rete metallica deve essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna, ad eccezione delle tartufaie coltivate che può essere posizionata a terra. È vietato, l'uso di filo spinato.~~

10. Le recinzioni e i cancelli a protezione degli invasivi e laghetti devono essere realizzate in pali di castagno infissi a terra e rete metallica, con altezza max di m 1,80, per la superficie necessaria determinata da una fascia massima di 10 m dal perimetro del manufatto. La rete metallica deve essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna. È vietato l'uso di filo spinato.

#### **TESTO DEFINITIVO modificato ed approvato con D.C.C. n. 6 del 29.02.2024**

9. Le recinzioni ed i cancelli a protezione delle tartufaie coltivate devono essere realizzate con sostegni in legno e/o metallo infissi a terra e rete metallica zincata e/o plastificata a maglie larghe, con altezza max fuori terra pari a m 1,50 e possibilità di posa anche interrata per max 30 cm. Il riempimento dello scavo, di dimensioni correlate, potrà avvenire con pietrame misto al terreno di risulta accantonato a lato. È ammesso l'utilizzo di malta cementizia, non in vista, esclusivamente per la formazione puntuale dei plinti di sostegno dei montanti e degli elementi di rinforzo/controventamento in profilato metallico. È vietato, l'uso di filo spinato.

Al fine di impedire le incursioni di ungulati selvatici e al contempo salvaguardare la presenza della piccola fauna stanziale, la chiudenda dovrà prevedere tratti di discontinuità della larghezza di almeno 15 cm, in numero pari a 1 ogni 100 metri lineari e minimo 2 per appezzamento, in posizione contrapposta. La recinzione dovrà essere ad esclusivo servizio della tartufaia coltivata e pertanto limitato alla sola estensione della stessa.

Tenuto conto della necessaria valutazione degli effetti cumulativi dati dalla realizzazione delle recinzioni su ogni singolo sito, la documentazione di progetto dovrà contenere una mappa, con un buffer di congruo raggio intorno ad ogni intervento, in rapporto al quale evidenziare l'assenza di altre recinzioni o, in caso contrario, valutare l'eventuale effetto di frammentazione derivante dalla realizzazione del nuovo intervento in relazione a quelli preesistenti. Nello stesso documento, relativamente alla fauna selvatica presente sul territorio, dovrà essere data evidenza che i corridoi ecologici esistenti, solitamente utilizzati da molte specie nei loro spostamenti, non vengono modificati o interrotti dalla recinzione che si prevede di realizzare.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un atto d'obbligo, da registrare in caso d'uso, con il quale il proprietario del terreno si impegna, per sé, successori ed aventi causa:

- a. al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle norme vigenti per lo spazio rurale, entro 1 anno dalla cessazione dell'attività;
  - b. ad autorizzare il Comune ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi con rivalsa delle spese sul titolare della proprietà, ovvero mediante procedura di riscossione coattiva in caso di inadempienza.
10. Le recinzioni e i cancelli a protezione degli invasi e laghetti devono essere realizzate in pali di castagno infissi a terra e rete metallica, con altezza max di m 1,80, per la superficie necessaria determinata da una fascia massima di 10 m dal perimetro del manufatto. La rete metallica deve essere posizionata a m 0,15 dal piano di campagna. È vietato l'uso di filo spinato.